



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: "*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»*";

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuto inoltre necessario stabilire condizioni e modalità univoche per la nomina tra soggetti estranei alla propria organizzazione, da parte dei soggetti attuatori, del responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, e contestualmente far cessare l’efficacia delle disposizioni in materia di RUP inserite nelle ordinanze speciali già approvate;

Ritenuto di dover introdurre alcune previsioni correttive e integrative dell’ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante “*Ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi*”, al fine di precisare le modalità di affidamento di alcuni servizi tecnici attinenti alla progettazione e alla direzione de lavori, nonché correggere alcuni refusi;

Ritenuto di dover stabilire le modalità attraverso le quali riconoscere il premio di accelerazione qualora, nell’ambito degli interventi oggetto di ordinanze in deroga, l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, nonché applicare una penale in caso di ritardo;

Ritenuto infine necessario procedere alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali nn. 2, 6 e 7 del 6 maggio 2021 e nn. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del 15 luglio 2021;

Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art.1

(Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione)

1. In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle criticità che caratterizzano gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, per i compiti relativi alle procedure di programmazione e progettazione degli interventi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, i soggetti attuatori, in caso di dimostrata assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari, possono affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente di altri soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti esterni in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità degli interventi da realizzare, in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANAC e attraverso idonee procedure comparative pubbliche ovvero avvalendosi degli elenchi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021. I relativi oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

- a) articolo 5, comma 18, dell'ordinanza speciale n.5 del 2021;
- b) articolo 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza speciale n.7 del 2021;
- c) articolo 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n.12 del 2021;
- d) articolo 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n.14 del 2021;
- e) articolo 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n.15 del 2021;
- f) articolo 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n.20 del 2021.

Art. 2

(Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021)

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

1. All'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle *Premesse*, alla pagina 10, l'ultimo "Ritenuto" è sostituito dal seguente: «*Ritenuto che, data la complessità e il particolare rilievo degli interventi, l'Arcidiocesi di Spoleto – Norcia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, debba procedere alla selezione degli operatori economici ai quali appaltare i servizi tecnici e professionali di progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, mediante affidamento diretto con riduzione prefissata del 30 per cento dei compensi dei professionisti incaricati, stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, e degli operatori economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, mediante una o più procedure negoziate informali di cui al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'articolo 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;*»

b) l'articolo 5, comma 3, è sostituito dal seguente: «*3. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il soggetto attuatore, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, seleziona gli operatori economici ai quali appaltare i servizi tecnici e professionali di progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, mediante affidamento diretto con riduzione prefissata del 30 per cento dei compensi dei professionisti incaricati, stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 e gli operatori economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, mediante una o più procedure negoziate informali di cui al comma 2 dell'art. 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'articolo 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;*»

c) all'articolo 6:

- al comma 4, le parole "da parte della Conferenza di servizi speciale" sono soppresse;
- al comma 11, le parole "decreto legge n.76 del 2016" sono sostituite dalle seguenti "decreto legge n.76 del 2020".

Art.3

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

(Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo)

1. In relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, ciascuna stazione appaltante può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, in coerenza con il cronoprogramma degli interventi.
2. Il premio di accelerazione è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte e può essere riconosciuto successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
3. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle procedure già avviate per le quali non sia stato già pubblicato il bando o stipulato il contratto in caso di affidamento diretto.

Art.4

(Modifiche alle ordinanze speciali)

1. All'ordinanza speciale **n. 2 del 6 maggio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione **del Centro Storico del Comune di Amatrice**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5:

- al comma 4, le parole "comma 1" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "comma 3";
- al comma 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti "comma 4";
- al comma 7, le parole "comma 9, dell'articolo 9, del decreto-legge 189 del 2016" sono sostituite dalle seguenti "comma 9, dell'articolo 11, del decreto-legge n.189 del 2016";
- al comma 8, le parole "all'articolo 1, comma 6," sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 11, comma 9,";
- al, comma 9, le parole "comma 10, dell'articolo 9," sono sostituite dalle seguenti "comma 10, dell'articolo 11,";

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

b) all'articolo 7, comma 2, lettera c), le parole “numero 6)” sono sostituite dalle seguenti “numero 7)”.

2. All'ordinanza speciale **n. 6 del 6 maggio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione **delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6:

- al comma 1, primo periodo, le parole “sulle parti di proprietà privata” sono sostituite dalle seguenti “*sulle parti di proprietà comune*”; al secondo periodo, le parole “parti di proprietà pubblica” sono sostituite dalle seguenti “*finiture esclusive di proprietà pubblica*”;

- al comma 3, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti “*comma 4*”;

b) all'articolo 9:

- al comma 5, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti “*comma 4*”;

- al comma 6, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti “*comma 4*”.

3. All'ordinanza speciale **n. 7 del 6 maggio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione del **patrimonio edilizio ATER Teramo**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole “sulle parti di proprietà privata” sono sostituite dalle seguenti “*sulle parti di proprietà comune*”; al secondo periodo, le parole “parti di proprietà pubblica” sono sostituite dalle seguenti “*finiture esclusive di proprietà pubblica*”.

4. All'ordinanza speciale **n. 12 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel **Comune di Cascia**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 5, le parole “da parte della Conferenza di servizi speciale” sono soppresse.

5. All'ordinanza speciale **n. 13 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel **Comune di Campotosto**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3:

- alla lettera d), le parole “all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti “*all'articolo 11*”;

- alla lettera g), le parole “all'articolo 4 con le modalità di cui all'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti “*all'articolo 5 con le modalità di cui all'articolo 8*”;

b) all'articolo 5, comma 2, lettera e), le parole “agli articoli 10 e 11” sono sostituite dalle seguenti “*all'articolo 11*”;

c) all'articolo 6 la numerazione “3., 4.”, è sostituita con “4., 5.”;

d) all'articolo 9, comma 5, le parole “, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della presente ordinanza,” sono soppresse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

6. All'ordinanza speciale **n. 14 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di **Castelsantangelo sul Nera**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 11, comma 5, le parole “, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della presente ordinanza,” sono soppresse;
- b) all'articolo 12, comma 1, la cifra “29.406.400,00” è sostituita dalla seguente “29.456.144,00”.

7. All'ordinanza speciale **n. 16 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel **Comune di Ussita**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 3, lettera c), le parole “all'art. 8” sono sostituite dalle seguenti “*all'art. 9*”;
- b) all'articolo 6, comma 7, le parole “, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima” sono soppresse;
- c) all'articolo 7, comma 5, le parole “, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della presente ordinanza,” sono soppresse;
- d) all'articolo 12, comma 1, la cifra “18.109.640,00”, è sostituita dalla seguente “20.013.366,90”.

8. All'ordinanza speciale **n. 17 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel **Comune di Accumoli**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, i commi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali pertanto, dopo il comma 2, seguono i commi “3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.”;
- b) all'articolo 6, comma 1, le parole “ai commi 2 e 3” sono sostituite con le parole “*al comma 2, punti 5) 6) 7) 13), 14), 15), 16) e 17)*”;
- c) all'articolo 7:
 - al comma 4, le parole “comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “*comma 3*”;
 - al comma 10, le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti “*comma 9*”;
- d) all'articolo 11, comma 5, le parole “da parte della Conferenza di servizi speciale” sono soppresse;
- e) all'articolo 14, comma 1, la parola “Amatrice” è sostituita dalla seguente “*Accumoli*”;
- f) all'articolo 15, comma 1, la cifra “2.5000.000,00” è sostituita dalla seguente “*2.500.000,00*”.

9. All'ordinanza speciale **n. 18 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione del Centro storico **di Castelluccio di Norcia**, sono apportate le seguenti modifiche:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

- a) all'articolo 8, i commi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali pertanto, dopo il comma 1, seguono i commi "2., 3., 4";
- b) all'articolo 9:
 - al comma 4, entrambe le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti "comma 3";
 - al comma 8, le parole "dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 11";
 - al comma 10, le parole "dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 11";
- c) all'articolo 10, comma 5, le parole "dell'articolo 6, comma 4" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 8, comma 2";
- d) all'articolo 11, comma 5, le parole "da parte della Conferenza di servizi speciale" sono soppresse.

10. All'ordinanza speciale **n. 19 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel **Comune di Arquata del Tronto**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 9:
 - comma 8, le parole "dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 11";
 - al comma 10, le parole "dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 11";
- b) all'articolo 10, comma 5, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della presente ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 8, comma 5";
- c) all'articolo 11:
 - al comma 1, le parole "gli interventi di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti "gli interventi di cui all'articolo 3";
 - al comma 5, le parole "da parte della Conferenza di servizi speciale" sono soppresse;
 - al comma 13, le parole "degli interventi di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti "degli interventi di cui all'articolo 3";
- d) all'articolo 16, il comma 8 è rinumerato con il numero 7.

11. All'ordinanza speciale **n. 20 del 15 luglio 2021** avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel **Comune di Pieve Torina**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1:
 - al comma 4, le parole "all'articolo 10." sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 11.";
 - dopo la lettera d), i commi 3, 4 sono rinumerati in "6, 7";
- b) all'articolo 7, comma 6, dopo le parole "e delle finiture" sono aggiunte le parole "comuni e di quelle";
- c) all'articolo 8:
 - al comma 4, le parole "Regione Lazio" sono sostituite dalle seguenti "Regione Marche";
 - al comma 5, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della presente ordinanza," sono soppresse;
- d) all'articolo 11, comma 1, le parole "punto 1" sono sostituite dalle seguenti "punto 6".

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Art.5

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini